



G.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004050 - 05/04/2011 - USCITA
Allegati : 0

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CS/COO:dt

Roma, 4 aprile 2011
Informativa n. 23/2011

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Tirocinio

Caro Presidente,

Il Consiglio Nazionale, sollecitato da alcuni quesiti pervenuti da vari Ordini territoriali, nella seduta del 16 febbraio scorso ha affrontato alcune questioni relative al tirocinio deliberando:

1. di ritenere ammissibile lo svolgimento del tirocinio presso un *dominus*, iscritto nell'albo, che svolge attività professionale come dipendente a tempo pieno;
2. di ritenere ammissibile che le ore di lavoro prestate dal tirocinante nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente instaurato con il *dominus*, ovvero con l'ente presso il quale il *dominus* svolge la propria attività professionale come dipendente, possano essere considerate valide ai fini dello svolgimento del tirocinio.

La possibilità di considerare utili ai fini dello svolgimento del tirocinio professionale le ore di lavoro prestate alle dipendenze del *dominus* (o dell'ente presso il quale il *dominus* presta la propria attività professionale come dipendente) rappresenta un'inversione di tendenza rispetto alle indicazioni date in precedenza ed è maturata in base alla riflessione che l'acquisizione di conoscenze e di competenze proprie di una professione intellettuale possa avvenire anche nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, attraverso lo svolgimento di mansioni che sono di ausilio allo svolgimento di attività tipiche della professione poste in essere dal *dominus*.

Un cordiale saluto.

Claudio Siciliotti



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

G.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0000886 - 10/02/2014 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 10 FEB. 2014

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di FORLÌ CESENA
Via Volturmo, 9
47121 FORLÌ

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 332/2012, Tirocinio

Con il quesito formulato in data 8 novembre 2013 si domanda:

1. se è ancora valido il contenuto dell'informativa n. 23/2011;
2. in caso di risposta affermativa, di chiarire ed elencare cosa si intende per "ente";
3. se il tirocinante possa essere dipendente a tempo pieno del *dominus*.

Quanto al primo quesito, si conferma l'attuale validità dell'orientamento espresso nell'informativa n. 23/2011 circa la possibilità di considerare valide ai fini dello svolgimento del tirocinio le ore di lavoro prestate dal tirocinante nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente instaurato con il *dominus*, ovvero con l'ente presso il quale il *dominus* svolge la propria attività professionale come dipendente.

Quanto alla richiesta di chiarire ed elencare cosa si intende per "ente", si osserva che non è tanto rilevante la natura o la finalità dell'ente presso il quale il *dominus* svolge la sua attività come dipendente, quanto la circostanza che oggetto della prestazione di lavoro subordinato sia l'esercizio di attività rientranti tra quelle previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. Ciascun caso dovrà, pertanto, essere valutato e verificato singolarmente anche, ad esempio, mediante richiesta al datore di lavoro di attestazione relativa alle mansioni svolte dal soggetto che intende rivestire il ruolo di *dominus*.

Quanto infine al quesito n. 3, si precisa che le ore di lavoro prestate dal tirocinante dipendente del *dominus* (o dell'ente presso il quale il *dominus* è dipendente) possono essere considerate valide ai fini del tirocinio sia che si tratti di rapporto di lavoro *part time* che a tempo pieno, purché sia rispettato il requisito di assiduità richiesto dall'articolo 1, D.M. 7 agosto 2009, n. 143, vale a dire 20 ore settimanali.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale
Francesco Milione



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0009971
del 10/10/2017 ore 14:58:49
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 10 OTT. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Lodi
Via M. D'azeglio, 20
26900 LODI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 248/2017_Tirocinio

Con il quesito formulato il 20 settembre 2017 si domanda se una iscritta nell'albo, dipendente di un'azienda presso la quale è dipendente l'aspirante tirocinante, può svolgere la funzione di *dominus*.

A tal proposito si osserva che il tirocinio ha ad oggetto l'apprendimento di attività tipiche della professione poste in essere dal *dominus*. Esso deve essere svolto "presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni" e che ha assolto l'obbligo formativo nell'ultimo triennio (articolo 42, comma 1, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed art. 1, comma 5, D.M. 7 agosto 2009, n. 143).

L'attività professionale può essere svolta dall'iscritto nell'albo non solo come libero professionista, ma anche come dipendente di un ente o una società. In merito a ciò il Consiglio Nazionale, con informativa n. 23/2011, ha chiarito che le ore di lavoro prestate dal tirocinante nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente instaurato con il *dominus*, ovvero con l'ente presso il quale il *dominus* svolge la propria attività professionale come dipendente, possono essere considerate valide ai fini dello svolgimento del tirocinio (purché, ovviamente, sia rispettato il requisito di assiduità richiesto dall'articolo 1, D.M. 7 agosto 2009, n. 143, vale a dire 20 ore settimanale).

Ciò posto la risposta al quesito in esame è positiva se l'iscritto svolge attività professionale come dipendente, ha anzianità di iscrizione nell'albo almeno quinquennale ed, infine, ha assolto l'obbligo formativo.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione